



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERV. OPERE AMBIENTALI - APOP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S169-00004

OGGETTO:

PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1. per l'Attrattività dei Borghi - Linea A - Intervento 30 Nuovo ramale acquedottistico a servizio dei masi sparsi nel Comune di Palù del Fersina. Affidamento dell'incarico di redazione della perizia geologica nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo ramale acquedottistico. Impegno di euro 3.284,35. CUP D62I22000010007, CIG 969703459A.

Premesso che,

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 356 del 15 marzo 2022, è stato approvato lo studio di fattibilità, per la candidatura del borgo di Palù del Fersina – Palai En Bersntol, da presentare al Ministero della Cultura in ordine all'attuazione PNRR, Missione 1, Componente3, Investimento 2.1, per l’”Attrattività dei Borghi” M1C3 turismo e cultura – Linea di azione A – Progetto Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 del 28 ottobre 2022 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione fra la Provincia e il Comune di Palù del Fersina per l'attuazione del progetto denominato “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi” a finanziamento PNRR, che prevede una pluralità di interventi di competenza di diverse strutture provinciali. Tra di essi rientra l'intervento relativo al “Nuovo ramale acquedottistico a servizio dei masi sparsi” (Intervento 30).

Con delibera della Giunta provinciale n. 698 del 28 aprile 2023 è stato approvato il Documento di Programmazione degli Interventi (DOPI) 2023 in materia di Infrastrutture – Sezione relativa alle opere ambientali (PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1. per l'Attrattività dei Borghi - Linea A – Intervento 30 Nuovo ramale acquedottistico a servizio dei masi sparsi).

Il progetto prevede la realizzazione di un'opera di presa, delle relative opere di distribuzione ed accumulo della risorsa idrica, al fine di poter servire unità abitative ad oggi sprovviste di questo importante servizio e aumentare l'attrattività territoriale ed il recupero del patrimonio edilizio esistente non utilizzato favorendo l'insediamento di nuovi residenti e l'utilizzo a fini turistici.

Attualmente l'opera in argomento è in fase avanzata di progettazione definitiva a cura del personale tecnico del Servizio opere ambientali incaricato dall'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP). Per la definizione puntuale del progetto si necessita ora la redazione di una perizia geologica.

Preso atto dell'intesa favorevole espressa dal Dirigente generale competente con nota di data 10 marzo 2023 prot. n. 194675 si è proceduto, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge provinciale n. 26/93, all'individuazione di un professionista esterno cui affidare l'incarico in questione.

Considerato che l'onorario spettante per l'incarico in oggetto non supera i 48.500,00 euro, si è proceduto mediante confronto concorrenziale, in deroga alle procedure concorsuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 comma 4, lettera a) della L.P. 2/2016 e art. 24 comma 1) lettera b) e successivo art. 25 del regolamento attuativo della L.P. 26/93.

Con lettera di invito prot. n. 186978 di data 8 marzo 2023, il Servizio Opere Ambientali ha pertanto indetto una gara telematica, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 23/90, tra 3 diversi professionisti abilitati, utilizzando il criterio del prezzo più basso, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. n. 26/1993. L'importo del corrispettivo da porre a base di gara è stato determinato secondo il D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 3.752,23, comprese le spese ed al netto di oneri fiscali e contributivi.

La gara, come risulta dal verbale n. 115679 del 5 aprile 2023, ha avuto come esito finale l'aggiudicazione al dott. geol. Alessandro Sperandio (C.F. SPRLSN76B16D530A), iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi del Trentino – Alto Adige – A.P. n. 208, residente a Pergine Valsugana (TN), via dei Novai n. 46 e con proprio studio a Mezzano (TN), via Dolomiti n. 1. Il Professionista ha proposto un ribasso pari al 31,013% cosicché l'importo totale di offerta è pari ad euro 2.588,55 al netto di oneri fiscali e contributivi.

L'importo totale della somma dovuta al Professionista è quantificato come segue:

a) Importo di offerta	2.588,55
b) Oneri previdenziali (EPAP 4%) su a)	103,54
c) Oneri fiscali al 22% su a) +b)	592,26
TOTALE	3.284,35

Il dott. geol. Alessandro Sperandio in sede di gara e con nota prot. n. 231547 di data 24 marzo 2023 ha presentato anche la seguente documentazione:

1. dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse;
2. la dichiarazione di presa visione del codice comportamentale dei Professionisti con rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
3. l'informativa relativa alla privacy;
4. il PASSoe.

Con nota prot. n. 271350 del 6 aprile 2023, il Servizio Opere Ambientali ha chiesto l'integrazione, invocando il soccorso istruttorio, della documentazione inviata in quanto carente per poter procedere con l'affidamento dell'incarico.

Con note prot. n. 281022 di data 12 aprile 2023 e prot. n. 294005 di data 18 aprile 2023, il Professionista ha provveduto all'invio di quanto richiesto e precisamente:

1. la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione, come previsto dall'art. 24 della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. dichiarazione conto corrente dedicato;
3. la disponibilità ad accettare le condizioni poste l'affidamento degli incarichi indicate nella lettera di invito e nel rispetto della vigente normativa;
4. l'accettazione dei tempi per l'esecuzione dell'incarico.

Per effetto dell'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016, non è richiesta la garanzia definitiva, posto che l'importo a base di contrattazione è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.

Il tempo per lo svolgimento della prestazione richiesta è individuato in 30 giorni dalla data di comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'incarico in argomento sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, con la sottoscrizione digitale tra le parti dello schema di contratto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È stata attestata la regolarità contributiva con certificato dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP) protocollato al n. 263660 di data 5 aprile 2023.

L'assenza di segnalazione in merito ai requisiti di ordine generale verificata mediante accesso al sito ANAC è stata acquisita al protocollo interno ID 670588846 di data 21 aprile 2023.

Vista inoltre l'urgenza di predisporre la perizia geologica in quanto è in fase di redazione il progetto definitivo dell'intervento di ampliamento della discarica, l'avvio della prestazione è formalmente consentita immediatamente dopo l'adozione del presente provvedimento, dando comunque atto che il pagamento sarà corrisposto dopo la perfezione del relativo contratto per scambio di corrispondenza, secondo le scadenze in esso previste.

Alla spesa complessiva di euro 3.284,35 si farà fronte con impegno sul capitolo 207200-012 dell'esercizio finanziario 2023, relativo alla P.F. n. 2021752-002, di cui alla delibera della Giunta

provinciale n. 698 di data 28 aprile 2023 secondo il principio di esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e del relativo Allegato 4/2.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti:

- L.P. n. 7 del 3 aprile 1997, concernente: "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento";
- il Regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti, emanato con D.P.G.P. n. 6.78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e il relativo Regolamento emanato con D.P.P. n. 9/84/Leg. di data 11 maggio 2012;
- la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016);
- la L.P. n. 2 del 23 marzo 2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (... riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al nuovo Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata con D.L. 12 novembre 2010, n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e il relativo allegato 4/2.

Vista la propria competenza espressa ai sensi:

- della deliberazione della Giunta Provinciale n. 469, di data 9 marzo 2012 e ss.mm. "Approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia per le opere pubbliche APOP ai sensi della legge provinciale n. 3/2006, come da ultimo modificato con deliberazione n. 627 di data 28 aprile 2014;
- della deliberazione della Giunta provinciale n. 606, di data 17 aprile 2014 e ss.mm. ad oggetto "Determinazioni concernenti strutture di secondo e terzo livello presso la Direzione generale della Provinciale, i Dipartimenti e le Agenzie";
- la determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche n. 1661 del 16 luglio 2021 recante: "Atto di delega n. 1/2021 di attività e di atti amministrativi e disposizioni organizzative – Indicazioni operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all'Agenzia".

Visti tutti gli atti citati in premessa,

d e t e r m i n a

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico per la predisposizione della relazione geologica, nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo ramale acquedottistico dei Masi sparsi nel Comune di Palù del Fersina, al dott. geol. Alessandro Sperandio (C.F. SPRLSN76B16D530A), iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi del Trentino

- Alto Adige – A.P. n. 208, residente a Pergine Valsugana (TN), via dei Novai n. 46 e con proprio studio a Mezzano (TN), via Dolomiti n. 1, alle condizioni di cui all’allegato schema di contratto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’importo netto di euro 2.588,55, oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge;
- 2) di dare atto che la quantificazione della spesa relativa alla prestazione professionale di cui al punto 1), è indicata nelle premesse e nell’offerta economica espresse nel verbale n. 115679 della gara telematica esperita in data 9 marzo 2023, che viene allegato al presente provvedimento quale documentazione;
 - 3) di approvare lo schema di contratto per l’affidamento dell’incarico di cui al precedente punto 1), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - 4) di autorizzare, mediante scambio di corrispondenza, la sottoscrizione tra le parti, con modalità digitale, del menzionato schema di contratto, di cui al punto 3) che potrà essere formalizzato, sia con l’apporto di tutte le eventuali modifiche proposte dalle parti, senza che rechino peraltro variazioni nei contenuti;
 - 5) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Professionista ad iniziare la prestazione subito dopo l’adozione del presente provvedimento, fermo restando che la liquidazione delle prestazioni effettuate potrà avvenire solo dopo la perfezione del contratto di cui al punto 4), secondo le scadenze in esso previste;
 - 6) di dare atto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione/approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - 7) di far fronte alla spesa di euro 3.284,35, con impegno sul capitolo 207200-012 dell’esercizio finanziario 2023, relativo alla P.F. n. 2021752-002, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 698 di data 28 aprile 2023 secondo il principio di esigibilità della spesa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e del relativo Allegato 4/2.
 - 8) di trasmettere copia del presente provvedimento al dott. geol. Alessandro Sperandio, con sede in Mezzano (TN), Via Dolomiti n. 1.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema contratto/capitolato amministrativo

IL DIRIGENTE DELEGATO

Mauro Groff

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1. per l’Attrattività dei Borghi – Linea A – Intervento 30 Nuovo ramale acquedottistico a servizio dei masi sparsi nel Comune di Palù del Fersina. Affidamento dell’incarico di redazione della perizia geologica nell’ambito del progetto per la realizzazione del nuovo ramale acquedottistico.

CUP D62I22000010007

CIG 969703459A

Tra le parti:

- **Provincia autonoma di Trento, Servizio Opere Ambientali**, con sede in Via Mantova n. 67 38122 Trento, Cod. Fisc. e Part IVA 00337460224, nella persona del Dirigente del Servizio Opere Ambientali ing. MAURO GROFF, nato a Trento il 21 gennaio 1967, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa - anche “Committente” o “Amministrazione aggiudicatrice”;
- dott. geol. **ALESSANDRO SPERANDIO** (C.F. SPRLSN76B16D530A e P.I. 01841590225) nato a Feltre (BL) in data 16 febbraio 1976 iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi del Trentino – Alto Adige – A.P. n. 208, con studio in via Dolomiti, 1 – 38050 Mezzano (TN) - anche “Affidatario”.

Premesso che:

- in conformità alla Determinazione del Dirigente del Servizio Opere Ambientali dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche della Provincia autonoma di Trento n. _____ di data _____, che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto;
- vista l’attestazione di regolarità contributiva alla Cassa Previdenziale di appartenenza acquisita al prot. n. 263660 di data 5 aprile 2023;
- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- visto quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO

Art. 1 Descrizione: oggetto e finalità

1. Il presente documento ha per oggetto l’affidamento dell’incarico **per la redazione della perizia geologica, nell’ambito del progetto per la realizzazione del nuovo ramale acquedottistico dei Masi sparsi nel Comune di Palù del Fersina**, i cui costi sono stati stimati in **250.000,00 euro**.

Art. 2 - Modalità elettronica di sottoscrizione del contratto

1. Il presente contratto viene stipulato con modalità elettronica ai sensi del comma 14 dell’articolo 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità. Le comunicazioni, sia in ordine allo svolgimento dell’incarico che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate con strumenti informatici (a mezzo PEC) o con altro strumento esplicitamente accettato dalle parti; in mancanza, non avranno alcuna efficacia contrattuale; tali comunicazioni saranno effettuate all’indirizzo PEC precedentemente comunicato in fase di gara, salvo variazione comunicata all’altra parte.

Art. 3 - Rappresentanza dell’Affidatario

1. L’Affidatario del presente incarico è individuato come “Referente” incaricato dei rapporti con l’amministrazione aggiudicatrice e, in particolare, con il Responsabile del Procedimento individuato nel Dirigente o suo delegato.

Art. 4 - Struttura operativa dell’Affidatario

1. È richiesta la presenza di un laureato in geologia regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale di appartenenza.
2. Il Professionista dovrà essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presterà la sua attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti; in caso di sospensione o perdita dei requisiti dovrà essere immediatamente sostituito da personale avente almeno pari qualificazione ed esperienza come precisato nel comma che segue.
3. Non è ammessa la sostituzione del professionista persona fisica titolare del presente rapporto contrattuale in quanto la cessazione delle condizioni e requisiti richiesti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti di cui al successivo articolo 17.

Art. 5 - Descrizione dei lavori e importo degli stessi

1. L’attività tecnica oggetto del presente contratto riguarderà i lavori descritti all’articolo 1, unitamente agli elaborati progettuali posti a disposizione.
2. L’importo totale dei lavori che costituisce riferimento per l’esecuzione delle prestazioni è quello indicato al precedente articolo 1 e costituisce il limite massimo non superabile in sede di elaborazione delle prestazioni, salvo l’esercizio dello *ius variandi* del committente, che dovrà essere esercitato dal committente nelle forme e modalità contemplate e comunicato con atto espresso sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art. 6 - Obblighi dell’Affidatario

1. L’Affidatario:

- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni, alfine di far conseguire all’Affidatario l’oggetto soddisfacendo le esigenze indicate a precedente articolo 1;
- si confronta periodicamente almeno ogni 10 giorni e, in ogni caso, ogni qual volta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all’utilizzo dei dati ed elaborazioni da parte del committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell’attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all’avanzamento dell’attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;
- nel caso in cui si riscontri la necessità di integrare gli elaborati, o raccordarli con quelli predisposti dagli altri soggetti incaricati alla progettazione (ad esempio al fine di riclassificare le voci degli elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori) o di correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Procedimento e l’Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Provincia e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto; rimane salvo il diritto della Provincia di agire nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento dei danni, in caso di negligenza; tutti i prezzi di progetto dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni e dovranno anche tener conto dell’eventuale esigenza di effettuare la gara per l’affidamento dei lavori con il metodo elettronico per la valutazione della congruità dell’offerta (comma 5-bis articolo 30 della l.p. 30 settembre 1993, n. 26); parimenti, gli elaborati dovranno essere oggetto di consegna, anche in via provvisoria e/o parziale, secondo le indicazioni della committenza – anche in relazione alla

tempistica – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti del gruppo di progettazione ovvero al fine di valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dal Committente, da recepire in ulteriori elaborazioni;

Inoltre:

- segnala al committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte del Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;
- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente;
- effettua, con le modalità previste, le prestazioni in conformità all'offerta e a tutte le condizioni migliorative ivi contenute;
- consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta dal Professionista su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea (in triplice copia), debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito o ove offerto; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente, fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall'Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito dell'incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell'istruttoria, della verifica/validazione ai sensi degli articoli 39 e seguenti del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell'approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzione avvengono senza ulteriori oneri per il Committente.

Non potranno essere richiesti ulteriori oneri per l'attività sopra indicata.

Art. 7 - Corrispettivo dell'incarico

1. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in offerta. L'importo complessivo della prestazione è stato quantificato, sulla base dell'offerta prodotta e protocollata al n. 666374812 di data 5 aprile 2023, pari ad euro 2.588,55 al netto di oneri fiscali e contributivi. In ragione dell'art. 31, comma 2 della L.P. 02/2016, in considerazione della previsione di pagamento in unica soluzione della prestazione svolta di importo inferiore a 40.000,00 euro, non è richiesta la presentazione di garanzia definitiva.

Gli importi da corrispondere sono pertanto di seguito indicati:

a) Importo a base d'asta	3.752,23
b) Ribasso d'asta 31,013% su a)	1.163,68
TOTALE CORRISPETTIVO NETTO	2.588,55

2. Nel caso in cui, per effetto del computo finale dei lavori progettualizzati e in applicazione del ribasso offerto e dei criteri di calcolo utilizzati per la formazione della parcella (che sono quelli previsti dal Decreto del Ministro di Giustizia 17 giugno 2016), risulti un onorario minore rispetto a quello massimo sopra indicato, l'Amministrazione provvederà a rideterminare e liquidare gli importi dovuti sulla base di tale criteri. Nel caso invece in cui i lavori dovessero subire una

maggiorazione in corso d'opera, il corrispettivo da prendere a riferimento per la rideterminazione del corrispettivo è quello dell'importo lordo dei lavori.

3. Il corrispettivo a saldo verrà ricalcolato, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, a prestazione effettuata.

4. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Committente nei documenti contrattuali.

5. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario.

Art. 8 – Cronoprogramma delle prestazioni/Tempistica

1. Per la parte prestazionale relativa alla redazione della perizia geologica-geotecnica, la durata è stabilita, come da lettera di invito, in **30 giorni** naturali consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del Professionista della comunicazione relativa al conferimento dell'incarico, nelle more della sottoscrizione del contratto tra le parti.

2. La tempistica potrà essere adeguata ed aggiornata, senza oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione committente, in relazione alla tempistica realizzativa tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla stessa quali, in via esemplificativa:

- a) attività istruttoria per acquisire pareri, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati;
- b) necessità di coordinare le prestazioni con altri professionisti ovvero con l'affidamento e/o l'esecuzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) presenza di contenziosi che determinano sospensione o rendano comunque opportuno il differimento delle prestazioni.

In presenza di importanti differimenti dipendenti da cause oggettive non imputabili al prestatore, trascorsi 60 giorni dalla data di sospensione accertata formalmente dal committente ovvero dalla data in cui si verifichi altra documentata oggettiva impossibilità di prosecuzione della prestazione, è facoltà del prestatore recedere dal contratto senza oneri a carico del committente. In tal caso il committente potrà richiedere, comunque, la prosecuzione dell'incarico al fine di completare le prestazioni già in fase di ultimazione, previo concordamento del pagamento delle prestazioni già effettuate ed espressamente accettate o richieste dal committente; in caso di mancata accettazione, nessun compenso sarà comunque dovuto per dette prestazioni non riconosciute e di esse l'amministrazione non farà alcun utilizzo. Eventuali anticipazioni già corrisposte dovranno essere restituite in quota proporzionale.

Art. 9 - Termini di esecuzione dell'incarico

1. L'attività esecutiva si svolgerà secondo le fasi descritte e con la tempistica indicata all'articolo precedente e all'articolo 1.

2. La data di avvio potrà essere diversa da quella indicata in tale documento, fermo restando che l'Affidatario non potrà avanzare pretese per ritardi o rinvii. Le interruzioni o sospensioni dell'attività dovute per la presenza dei fattori di cui al comma precedente non danno diritto a maggiori compensi, fatta salva la facoltà di recesso sulla base di quanto previsto dal presente titolo. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal Responsabile del Procedimento non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico e non danno in alcun modo diritto all'ottenimento di compensi o indennizzi di sorta.

Art. 10 - Penale

1. I termini di esecuzione delle singole fasi decorreranno a partire dalla formale comunicazione di avvio delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento.

2. Il mancato rispetto dei termini comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,1% dell'importo della parcella relativo all'incarico in fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto fino al massimo del 10%.
3. L'Amministrazione provinciale si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di non richiedere la progettazione di tutte le fasi; in tal caso verrà corrisposto all'Affidatario, l'onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Provinciale. In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta.
4. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. Il compenso è corrisposto al Professionista, in un'unica soluzione dopo la stipulazione del contratto, ad incarico di collaudo assolto e subordinatamente al rilascio, da parte del Dirigente del Servizio Opere Ambientali, dell'attestato di regolare esecuzione delle operazioni di collaudo in oggetto.

I pagamenti saranno effettuati secondo la tempistica di seguito indicata e saranno disposti allorché siano verificate tutte le condizioni ivi indicate. Il pagamento in un'unica soluzione sarà effettuato entro 30(trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Provincia della fattura emessa dal Professionista o Studio o Società presso cui il Professionista è domiciliato. I termini di pagamento sono sospesi dalla data di richiesta della regolarità all'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (e DURC in caso di presenza di dipendenti) fino alla sua acquisizione.

2. Qualora il ritardo nel verificarsi delle condizioni:

- a) dipenda da fatto non imputabile all'Amministrazione Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l'attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati/delle prestazioni oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l'Affidatario avrà restituito gli elaborati/effettuato le prestazioni stesse al committente con le modifiche richieste;
- b) dipenda da fatto non imputabile all'Affidatario, le competenze dovute all'Affidatario sono comunque saldate dall'Amministrazione Committente entro 3 mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

3. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del Procedimento.

4. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Committente ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Amministrazione Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario ed i subappaltatori/subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Affidatario comunica all'Amministrazione Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione Committente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di richiesta di preventivo.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inherente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 13 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.

2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione. In caso contrario, il Committente sosponderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni.

3. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e

previdenza sociale.

Art. 14 - Assicurazione

1. (*Nel caso di affidamento di incarichi relativi alla progettazione*) L'Affidatario è tenuto a produrre all'Amministrazione Committente, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 23 bis, comma 5, della L.P. 26/93, con specifico riferimento ai lavori progettati.

2. Detta polizza può essere prodotta mediante presentazione della scheda tecnica 2.2 allegata al DM 16 settembre 2022, n. 193, o in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3, dello schema tipo 2.2 allegato al DM 16 settembre 2022, n. 193. Resta inteso che i riferimenti alla normativa statale contenuta nello schema tipo 2.2 devono intendersi fatti ai corrispondenti istituti della normativa provinciale.

3 La copertura assicurativa, da presentarsi almeno 10 giorni (o altro termine assegnato dall'Amministrazione) prima della consegna della progettazione a completamento dell'incarico, decorre dalla data di consegna degli elaborati progettuali e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

4 La mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 sospende il pagamento del compenso per la progettazione, senza oneri a carico dell'Amministrazione Committente a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

1. (*Nel caso di affidamenti di incarichi diversi dalla progettazione*) L'Affidatario dovrà produrre, ai fini dell'assunzione dell'incarico, le informazioni richieste dall'articolo 5 del D.P.R. 137/2012. Dovrà inoltre, in pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo, rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate. La mancata produzione delle informazioni di cui sopra e l'eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dall'Amministrazione Committente sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico dell'Amministrazione a titolo di interessi o rivalutazione monetaria

Art. 15 - Disponibilità della prestazione

1. (*Nel caso di affidamento di incarichi relativi alla progettazione*) Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

Art. 16- Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salvo la risoluzione per inadempimento e fermo restando, altresì, quanto disposto dal precedente articolo 8, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopravvenire di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto di progettazione;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

l. le violazioni al precedente articolo 14 in tema di copertura assicurativa.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

2. Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario, si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" applicabile all'amministrazione aggiudicatrice, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. Inoltre, ai sensi del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione al presente incarico, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano provinciale anticorruzione in vigore. A tal fine l'affidatario si impegna a tenersi aggiornato in ordine ai contenuti di detto Piano (che si trova nel sito istituzionale www.provincia.tn.it sezione Amministrazione trasparente / Prevenzione della Corruzione / Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza) e di estendere tale impegno ai suoi collaboratori.

4. L'incaricato dovrà rendere, **annualmente**, la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la Provincia da meno di tre anni.

5. I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 18- Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 19 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.
2. Con l'accettazione dell'incarico l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 20 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 21 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - le leggi ed i regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla L.P. 30 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), alla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e al D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg, nonché – in quanto applicabili – la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.
 - la normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. 81/2008, alla L. 13 agosto 2010, n. 136, al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190;
 - le norme del codice civile;
 - le eventuali leggi speciali nella materia oggetto del contratto.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino l'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i documenti presentati in sede di offerta.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo

27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in tema di modifiche al contratto in corso di validità.

2. La facoltà dell'Amministrazione di imporre variazioni all'Affidatario è esercitabile nel limite del 20% dell'importo contrattuale originario, a condizione che siano rispettate le condizioni del sopracitato art. 27.
3. In caso di modifiche non approvate dall'Amministrazione Committente, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

Art. 25 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, la stazione appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 27 – Subappalto e subaffidamento

1. In considerazione della specificità della prestazione e del rapporto fiduciale diretto con il Professionista scelto per l'espletamento del confronto concorrenziale, non è ammessa l'esecuzione in subappalto delle prestazioni indicate.

Art. 28 – Sicurezza

1. L'affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 29 - Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o

in alternativa presso la sede legale dell’Affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

2. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’affidatario dell’incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
3. L’affidatario, pertanto, è nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del numero 8 dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
4. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
5. L’affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
6. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati;
 - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
 - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati;
 - adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e garantirne il rispetto;
 - evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
7. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 31 - Obblighi in materia di legalità

1. L’Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link 13 https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf.
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (..) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 32 - Norma di chiusura

1. L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL DIRIGENTE
- ing. Mauro Groff -

IL PROFESSIONISTA
- dott. geol. Alessandro Sperandio -

Documento firmato digitalmente tra le parti

Clausole vessatorie:

ai sensi degli articoli 1341, 2° comma e 1342, 2° comma del codice civile sono approvate specificamente le seguenti clausole:

Art. 7 - Corrispettivo dell'incarico

Art. 8 – Cronoprogramma delle prestazioni

Art. 9 – Termini di esecuzione dell'incarico

Art. 10 – Penali

Art. 11 - Modalità di pagamento

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Art. 17 - Clausole di risoluzione espressa

Art. 18 - Recesso

Art. 20 - Foro competente

IL DIRIGENTE
- ing. Mauro Groff -

IL PROFESSIONISTA
- dott. geol. Alessandro Sperandio -

Documento firmato digitalmente tra le parti